RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Art. 44

Esercizio del voto e tutela delle minoranze

Ogni elettore puo' esprimere un numero di voti fino ai tre quarti di quello complessivo dei consiglieri da eleggere, arrotondato per difetto.

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'ordinamento forense
Estremi	Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216
Titolo	III — Organi e funzioni degli ordini forensi
Capo	II — Ordine circondariale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-44-esercizio-del-voto-e-tutela-delle-minoranze

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it